

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 238**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/63/CE, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 luglio 2010)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 145/10

Roma 27 LUG. 2010

*Co. Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/63/CE, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010.

*Per il Presidente*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
*Ufficio legislativo economia*

ANP / 79 / POCOM / 10460

Roma, **27 LUG. 2010**


Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA

E, p.c. Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione 20/06/2008 relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, unitamente alla nota n. 65705 del 27 luglio 2010 del medesimo Dipartimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento nell'ordinamento nazionale della DIRETTIVA 2008/63/CE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2008 relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni"

Lo schema di decreto legislativo recepisce la Direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008." Il provvedimento, in particolare, attua quanto previsto dalla citata direttiva in materia di:

- apparecchiature terminali di telecomunicazioni che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di telecomunicazioni;
- revisione del pertinente quadro sanzionatorio.

Lo schema di decreto legislativo rappresenta, in altri termini, la nuova disciplina in materia di allacciamento alla rete telefonica – oggi regolate dalla legge 28 marzo 1991, n. 109 e dal decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 - e contiene, oltre alle norme conseguenti all'esercizio della deleghe sopra citate, le indispensabili modifiche e abrogazioni richieste dal nuovo assetto normativo. **In particolare, con il presente decreto legislativo si intende, ai sensi dell'art. 3 lett. c) della citata direttiva, esigere dagli operatori economici un'idonea qualificazione tecnica per l'allacciamento, l'installazione e la manutenzione di apparecchiature terminali, qualificazione accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e resi pubblici, prevedendo le opportune sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni richieste.**

La vigilanza sulla pubblicazione delle specifiche di interfaccia di rete da parte degli operatori rete e il relativo controllo dell'applicazione delle stesse, sebbene previsti nella summenzionata direttiva non sono state inseriti nell'articolato dello schema di decreto legislativo in quanto la materia in Italia è già puntualmente regolata dall'art. 4 (*Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia*) del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità." e dal decreto ministeriale 20 marzo 2002, n. 95 recante "Regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni."

Non si è reso necessario procedere al recepimento puntuale delle previsioni di cui all'articolo 2 della direttiva, atteso che l'ordinamento nazionale risulta già conforme alle prescrizioni comunitarie, non esistendo nell'ordinamento italiano diritti speciali o esclusivi riconducibili alla richiamata previsione della direttiva.

La Direttiva di cui trattasi risulta elencata nell'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88 e, poiché non prevede un termine di recepimento, il termine per l'adozione del decreto legislativo di recepimento è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Comunitaria 2008. Lo schema di decreto legislativo non comporta conseguenze finanziarie.

Al comma 1 dell'art. 1 sono riportate le definizioni relative all'articolato che sono le medesime individuate dalla Direttiva. Al comma 2 dell'art.1 viene stabilito il diritto degli operatori economici di importare, commercializzare, installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione; nel contempo, sempre al comma 2 dell'art. 1, viene ribadita la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione

delle interfacce di rete pubblica e l'obbligo, per i medesimi, di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001.

Il comma 1 dell'art. 2 stabilisce che i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1 comma 1 numero 1) lett. a) che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, devono essere affidate ad imprese abilitate secondo le modalità da definirsi con decreto ministeriale.

Il comma 2 stabilisce le caratteristiche di detto decreto ministeriale da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo; nel dettaglio esse si riferiscono: alla definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1; **alle modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione per l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica;** alla definizione delle modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lett. a); alle modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate ai sensi della lett. a); alla definizione delle caratteristiche e i contenuti dell'attestazione che l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori ed all'individuazione dei casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1. **L'accertamento e la valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lett. a) costituiscono svolgimento di attività istituzionali dei competenti uffici del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico e la gestione dell'elenco delle imprese abilitate viene svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Ai commi 3 e 4 si individuano le condotte da sottoporre a sanzione, rispettivamente l'effettuazione di lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali, realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, in assenza di titolo abilitativo e l'attestazione di svolgimento di lavori difformi rispetto a quelli effettivamente svolti. In entrambi i casi l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria può variare da euro 15.000,00 ad euro 150.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. **Le due sanzioni saranno applicate dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto legislativo.**

All'art. 3, al fine di evitare un periodo di vuoto normativo, si prevede che la legge 28 marzo 1991, n.109 e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 siano abrogati decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, termine entro il quale deve essere emanato il nuovo decreto ministeriale attuativo.

L'art. 4 evidenzia che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

# ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Referente AIR: Dott. Roberto SAMBUCCO – Capo del Dipartimento per le comunicazioni – Ministero dello sviluppo economico.

## SEZIONE 1. Il contesto e gli obiettivi

### **A) Descrizione del quadro normativo vigente.**

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2008/63/CE delineando la nuova disciplina relativa all'allacciamento alla rete telefonica, attualmente recata dalla legge 28 marzo 1991, n.109, e dal decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314. La vigilanza sulla pubblicazione delle specifiche di interfaccia di rete da parte degli operatori rete e il relativo controllo dell'applicazione delle stesse, sebbene previsti nella predetta direttiva 2008/63/CE, non sono stati inseriti nell'articolo dello schema di decreto legislativo in quanto la materia in Italia è già puntualmente regolata dall'art. 4 (*Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia*) dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità." e dal decreto ministeriale 20 marzo 2002, n. 95 recante "Regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni."

### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.**

Le criticità sono in relazione alle esigenze di conformazione all'ordinamento comunitario delle disposizioni interne relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di telecomunicazioni.

### **C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

L'intervento è volto a conformare l'ordinamento interno a quello comunitario in materia di:

- apparecchiature terminali di telecomunicazioni che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di telecomunicazioni
- revisione del pertinente quadro sanzionatorio.

Con il presente decreto legislativo si intende, ai sensi dell'art. 3 lett. c) della citata direttiva, esigere dagli operatori economici un'adeguata qualificazione tecnica per l'allacciamento, l'installazione e la manutenzione di apparecchiature terminali, qualificazione accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e resi pubblici, prevedendo le opportune sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni richieste.

Non si è reso necessario procedere al recepimento puntuale delle previsioni di cui all'articolo 2 della direttiva, atteso che l'ordinamento nazionale risulta già conforme alle prescrizioni comunitarie, non esistendo nell'ordinamento italiano diritti speciali o esclusivi riconducibili alla richiamata previsione della direttiva.

Le esigenze sociali ed economiche si basano sull'omogeneizzazione delle discipline in ambito comunitario.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo ed indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.**

La conformazione delle disposizioni interne a quelle comunitarie è in funzione dell'obiettivo di breve periodo di omogeneizzazione delle discipline tecniche e dell'obiettivo di medio/lungo periodo di una maggiore intensità di concorrenza sul mercato delle apparecchiature terminali.

Indicatori della verifica del grado di raggiungimento sono offerti dalle rilevazioni sull'andamento della produzione e sulle dinamiche del mercato settoriale.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Operatori economici del settore, operatori delle reti di comunicazione elettronica, Ministero dello sviluppo economico.

## **SEZIONE 2. Procedure di consultazione**

Nel corso degli scorsi anni la materia è stata oggetto di consultazione con operatori del settore mediante audizioni con associazioni di categoria degli installatori e operatori telefonici con acquisizione da parte dell'Amministrazione di proposte e documenti in materia. E' prevista l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Nel processo di elaborazione del testo del decreto ministeriale attuativo del presente testo si prevede di procedere alla consultazione di operatori del settore in quanto l'attuazione tramite il suddetto decreto determina effetti e ripercussioni sulle attività delle imprese. In un incontro con tutte le Amministrazioni coinvolte nel recepimento della direttiva de qua è emersa la necessità di dimensionare l'importo massimo delle sanzioni al limite di cui alla legge comunitaria 2008.

## **SEZIONE 3. Valutazione dell'Opzione di non intervento ("Opzione Zero")**

L'intervento normativo in esame è in attuazione di delega legislativa; è stata esclusa l'ipotesi di non attuazione della delega.

## **SEZIONE 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio**

Non sono state considerate opzioni alternative, considerato che l'intervento normativo è ancorato ai criteri della delega legislativa per l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario.

## **SEZIONE 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta**

### **A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Gli effetti sono da ricondurre all'omogeneizzazione delle discipline in ambito comunitario per i prodotti ed i servizi di riferimento, volendo, ai sensi dell'art. 3 lett. c) della citata direttiva, esigere dagli operatori economici un'idonea qualificazione tecnica per l'allacciamento, l'installazione e la manutenzione di apparecchiature terminali, qualificazione accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e resi pubblici, prevedendo le opportune sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni richieste.

### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

I vantaggi sono direttamente riferibili all'attuazione della direttiva ed all'omogeneizzazione dei mercati; non sono stati stimati svantaggi.

### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Non ci sono obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

### **D) Comparazione con altre opzioni esaminate.**

Vale quanto riferito in Sezione 4.

### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Non sussistono fattori ostativi all'attuazione dell'intervento di riordino, né sono previsti nuovi oneri a carico dello Stato.

## **SEZIONE 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

L'intervento è in funzione di una maggiore intensità di concorrenza sul mercato delle apparecchiature terminali, nel più ampio contesto del mercato comunitario.

## **SEZIONE 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio**

### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Ministero dello sviluppo economico.

### **B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.**

Pubblicazione del provvedimento in GU ed informativa su siti informatici del Ministero dello sviluppo economico.

### **C) Strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

L'applicazione dell'intervento in questione sarà monitorata dal competente Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.**

In via prioritaria, la VIR – che sarà effettuata a cadenza biennale a cura del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni - riguarderà l'applicazione della normativa in esame e dell'adottando decreto attuativo previsto dall'art. 2, comma 2, anche in relazione all'andamento della produzione e dei relativi servizi ed alle dinamiche del mercato settoriale.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Referente ATN: Dott. Roberto SAMBUCCO – Capo del Dipartimento per le comunicazioni – Ministero dello sviluppo economico.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'intervento normativo è in attuazione della delega legislativa conferita dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008." - art. 1, commi 1 e 3 – All. B.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La materia relativa all'allacciamento alla rete telefonica è allo stato regolata dalla legge 28 marzo 1991, n. 109 e dal decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.**

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2008/63/CE delineando la nuova disciplina relativa all'allacciamento alla rete telefonica.

Si prevede che la legge 28 marzo 1991, n.109, e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 siano abrogati decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, al fine di consentire l'adozione del nuovo decreto ministeriale attuativo.

La vigilanza sulla pubblicazione delle specifiche di interfaccia di rete da parte degli operatori rete e il relativo controllo dell'applicazione delle stesse, sebbene previsti nella predetta direttiva 2008/63/CE, non sono state inseriti nell'articolato dello schema di decreto legislativo in quanto la materia in Italia è già puntualmente regolata dall'art. 4 (*Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia*) del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità." e dal decreto ministeriale 20 marzo 2002, n. 95 recante "Regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni."

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è coerente con i criteri di delega legislativa.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento è nell'ambito delle competenze statali in materia.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.**

Non vi sono problematiche da rilevare; l'intervento è coerente con la delega legislativa.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento non comporta rilegificazioni; il comma 2 dell'art. 2 dello schema di decreto legislativo riserva a fonte regolamentare l'ambito proprio di una disciplina attuativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Nulla da rilevare, tenendo conto che trattasi di intervento delegato.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE.**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento è volto al recepimento di direttiva comunitaria.

Non si è reso necessario procedere al recepimento puntuale delle previsioni di cui all'articolo 2 della direttiva, atteso che l'ordinamento nazionale risulta già conforme alle prescrizioni comunitarie, non esistendo nell'ordinamento italiano diritti speciali o esclusivi riconducibili alla richiamata previsione della direttiva.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo od analogo oggetto.**

L'intervento è in recepimento di direttiva comunitaria; circa eventuali infrazioni, è da dire che la direttiva di cui trattasi, inclusa nell'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88, non prevede un termine di recepimento quindi, il termine per l'adozione del decreto legislativo di recepimento è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge Comunitaria 2008).

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Non si segnalano profili di rilevanza.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo od analogo oggetto.**

Non si ravvisano elementi sul punto del recepimento della direttiva in questione ai fini dell'attuazione della relativa delega legislativa.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo od analogo oggetto.**

Non si ravvisano elementi sul punto del recepimento della direttiva in questione ai fini dell'attuazione della relativa delega legislativa.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Trattasi di attuazione di delega con obiettivo specifico di conformazione dell'ordinamento interno alla direttiva comunitaria.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

La definizioni normative sono in relazione a quanto puntualmente previsto dalla direttiva comunitaria.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi riportati nel testo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento opera un riordino della normativa senza ricorso alla novella.

**4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Sono espressamente individuate le norme abrogate.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nulla da rilevare.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Il provvedimento è esso stesso attuativo di delega; non sono aperte altre deleghe legislative in materia.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

All'art. 3 dello schema di decreto legislativo in esame, al fine di evitare un periodo di vuoto normativo, si prevede che la legge 28 marzo 1991, n.109 e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 siano abrogati decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, termine entro il quale deve essere emanato il nuovo decreto ministeriale attuativo.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

L'utilizzazione dei dati statistici è da riferire alla fase applicativa del provvedimento, anche a fini di monitoraggio del sistema

65705

79  
985  
Rocca 12



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IV

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>	
27 LUG. 2010	
Prot. n. ....	<i>10649</i>

Roma, 27 LUG. 2010

Prot. Nr.: 65705  
Rif. Prot. Entrata Nr.: 65646  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
S E D E

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/63/CE, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Si fa riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, nel segnalare che non si hanno osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del provvedimento che si restituisce, si fa nuovamente presente che l'articolo 4 del testo deve essere rubricato "Disposizioni finanziarie".

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Contino*

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE DELLA DIRETTIVA 2008/63/CE DELLA COMMISSIONE DEL 20 GIUGNO 2008 RELATIVA ALLA CONCORRENZA SUI MERCATI DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2008/63/CE della Commissione del 20 giugno 2008 relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 162 del 21 giugno 2008;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, recante regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio di Ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

## ART. 1

### *(Definizioni)*

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
  - a) apparecchiature terminali:
    - 1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica;
    - 2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;
  - b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere, 'ricetrasmittenti', o unicamente per ricevere, 'riceventi', segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;
  - c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l'obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

## ART. 2

### *(Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica)*

1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:
  - a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1;
  - b) le modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione per l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica;
  - c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);

- d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
  - e) le caratteristiche e i contenuti dell'attestazione che l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
  - f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.
3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a **150.000** euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
4. Chiunque nell'attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a **150.000** euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

#### ART. 3

##### *(Abrogazioni)*

1. La legge 28 marzo 1991, n.109, e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, sono abrogati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

#### ART. 4

##### *(Assenza nuovi oneri per la finanza pubblica)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.